



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 12 del 29/01/2004**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 2 dicembre 2003, n. 394

Procedure di V.I.A. - Ditta Unicalcestruzzi spa di Casale Monferrato (Al) - Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento cava di calcare - Loc. "Monte Granata" - agro di S. Marco in Lamis.

L'anno 2003 addì 2 del mese di dicembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4,132 del 22.5.2002 la ditta Unicalcestruzzi Spa, con sede in Casale Morifèrrato (AL) alla Via L. Buzzi n. 6 , ha presentato istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il S.I.A. ed il progetto di ampliamento della cava di calcare sita in località " Monte Granata" del Comune di agro di S. Marco in Lamis ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 122 sul mappale n. 29 (superficie autorizzata circa 12 ettari - superficie in ampliamento circa 7.65 ettari);

- con nota prot. n. 6533 del 2.8.2002, di questo Settore, sono stati invitati:

1. la ditta istante a far pervenire copia delle pubblicazioni di avvenuto deposito;
2. il Presidente della provincia di Foggia ed il Sindaco del Comune di S. Marco in Lamis ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota acquisita al prot. n. 6975 del 13.8.2002 la ditta proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni effettuate su B.U.R.P. e quotidiano locale;

- con nota 8790 si è provveduto ad invitare la stessa ditta Unicalcestruzzi a trasmettere copia della succitata pubblicazione, effettuata su quotidiano nazionale;

- con nota acquisita al prot. n. 9327 del 30.10.2002 la ditta ha trasmesso copia dell'altra pubblicazione, effettuata su quotidiano nazionale;

- in attesa della nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A, poiché non si poteva sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate e poiché l'intervento ricadeva in zona p.S.I.C., in data 20.12.2002 si è provveduto ad affidare la valutazione del progetto all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali. struttura dell'Assessorato con specifiche conoscenze in materia di zone protette. L'Ufficio Parchi e Riserve Naturali ha esaminato la pratica e, per motivazioni addotte, ha ritenuto opportuno chiedere la limitazione della coltivazione all'escavazione in profondità dell'attuale area di coltivazione,

escludendo quindi l'occupazione di nuove superfici. Relativamente a tale eventualità è stata richiesta la presentazione di un elaborato integrativo con coltivazione e recupero ridotto;

- con nota prot. 185 del 16.1.2003 si è provveduto ad informare la ditta delle conclusioni dell'Ufficio Parchi e ad invitarla ad adeguarsi a queste,

- con nota acquisita al prot. 7468 del 25.8.03 la ditta istante ha trasmesso copia di nuovi elaborati di progetto, limitati alla sola escavazione in profondità;

- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione 1 in merito all'intervento;

- il Comitato di VIA nella seduta del 10. 11. 03 ha esaminato la documentazione in atti ed ha ritenuto adottare quanto segue: "...omissis... La società "Unica1cestruzzi S.p.a", è autorizzata alla coltivazione della cava in virtù del Decreto I.C.A. n. 055/DIR/09/06 del 15.02.99 di voltura dell'autorizzazione rilasciata alla società Betonsud nel 1996 con Decreto n. 4/Min.

Dal punto di vista catastale la cava ricade nel foglio di mappa n. 122 del comune di S. Marco in Lamis ed è ubicata sul mappale n. 29. La superficie autorizzata è pari a circa 12 ettari mentre la superficie in ampliamento avrebbe interessato una superficie di circa 7.65 ettari.

Poiché l'area di cava ricade nel pSI C. " Valloni e Steppe Pedegarganiche" (IT 911008) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Rete Natura 2000, e nella designata ZPS "Valloni e Steppe Pedegarganiche" (IT9110008) al sensi della direttiva 79/409, l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, con nota del 20.12.2002, ha espresso il proprio parere sul progetto di ampliamento, escludendo la possibilità di ampliamento richiesto dalla ditta e prevedendo esclusivamente la coltivazione in profondità.

In virtù di tale parere, la ditta in oggetto ha presentato un nuovo progetto che, assecondando le imposizioni dell'Ufficio Parchi, prevede soltanto l'approfondimento dell'attuale superficie di cava fino alla quota 15 m.s.l.m.

Conferendo alla cava una morfologia a gradoni di alzata non superiore a 15 m e pedata di 5-6 m, pareti inclinate di 60°, potranno essere estratti circa 2.300.000 mc di calcare pari a circa 14 anni di autonomia dell'azienda.

E' previsto un intervento di recupero naturalistico tendente alla ricostruzione della vegetazione climax tipica mediterranea che un tempo ricopriva queste zone.

L'intervento si articola attraverso più fasi basate sull'inserimento di specie come il leccio, l'oleastro e il lentisco, particolarmente adatte per l'avvio di un graduale processo di rinaturalizzazione.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene di esprimere parere favorevole ai fini della valutazione d'impatto ambientale sul progetto in esame a condizione che:...

1. il perimetro dell'area di cava per cui si chiede l'ampliamento coincida con quello autorizzato con Decreto n. 4/Min del 1996;

2. i gradoni abbiano alzata non superiore a 10 m.;

3. il piano di coltivazione ed il progetto di recupero ambientale siano suddivisi in fasi di durata non superiore a cinque anni.

Si consente, inoltre, per un più efficace intervento di riqualificazione ambientale, il rimodellamento a gradoni delle attuali pareti di cava, secondo lo schema allegato alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale. Tale operazione dovrà essere eseguita prima del richiesto approfondimento della cava e dovrà essere seguita dai relativi interventi di recupero ambientale condotti secondo le modalità e le tecniche descritte in progetto .... Omissis .... "

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11; richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

## DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 20.10.2003, riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportata e trascritto, al S.I.A. ed al progetto presentato dalla ditta Unicalcestruzzi Spa, con sede in Casale Monferrato (AL) alla Via L. Buzzi n. 6, per l'ampliamento in profondità della cava di tufo calcareo sita in località "Monte Granata" del Comune di S. Marco in Lamis identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 122 sul mappale n. 29, con le seguenti condizioni /prescrizioni:

1. il perimetro dell'area di cava per cui si chiede l'ampliamento coincida con quello autorizzato con Decreto n. 4/Min del 1996;
2. i gradoni abbiano altezza non superiore a 10 m.
3. il piano di coltivazione ed il progetto di recupero ambientale siano suddivisi in fasi di durata non superiore a cinque anni.
4. Si consente, inoltre, per un più efficace intervento di riqualificazione ambientale, il rimodellamento a gradoni delle attuali pareti di cava, secondo lo schema allegato alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale. Tale operazione dovrà essere eseguita prima del richiesto approfondimento della cava e dovrà essere seguita dai relativi interventi di recupero ambientale condotti secondo le modalità e le tecniche descritte in progetto.

- Il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di S. Marco in Lamis;
2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
3. pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P.;
4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli